



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

realizzazione della viabilità pubblica nell'area lungo il lato ovest dell'immobile del "Parkint" di
collegamento tra viale Centrale e via Latisana

RELAZIONE VARIANTE URBANISTICA n. 57
"STRADA PARKINT"

PROGETTAZIONE

Comune di Lignano Sabbiadoro
Settore Lavori Pubblici - Ufficio Progetti

Forma oggetto della presente variante urbanistica la volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare una viabilità pubblica lungo il lato ovest dell'immobile del "Parkint" di via Amaranto.

Con la realizzazione della nuova viabilità pubblica si intende collegare viale Centrale a via Latisana al fine di migliorare la viabilità dell'area "Parkint" e della nuova Autostazione del trasporto pubblico locale.

Per dare corso all'intervento progettato si rende necessaria l'approvazione, ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 05/2007, di una puntuale variante urbanistica al P.R.G.C. denominata, in accordo con l'ufficio Urbanistica dell'Ente, Variante Urbanistica n. 57 "Strada Parkint", la quale dovrà trasformare l'area privata da zona con destinazione S5h "sport, spettacolo e ricreazione" in zona a destinazione "viabilità".

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 5 bis dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016) da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente e viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio che consentirà di procedere con il conseguente iter per l'acquisizione delle aree al demanio comunale.

La Variante Urbanistica n. 57 "Strada Parkint", anche se trasforma l'area privata da zona con destinazione S5h "sport, spettacolo e ricreazione" in zona a destinazione "viabilità" non incide significativamente sul computo delle quantità dello standard urbanistico S5h "sport, spettacolo e ricreazione" poiché la zonizzazione con tale standard nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro è enormemente superiore a quanto stabilito dalla normativa.

L'opera non è soggetta a vincoli di carattere storico, artistico, archeologico o di altra natura che richiedano l'acquisizione di specifiche autorizzazioni o nulla osta.

L'opera visto l'art. 12 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, che prevede che "la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

Verificato che la variante in argomento riguarda la riclassificazione di un ambito di zona S5h in S1e per garantire la corretta definizione dal punto di vista urbanistico di un'area urbanizzata esistente senza la previsione di ulteriori interventi edificatori e dato atto che la Variante n. 40 al PRGC vigente è stata già sottoposta alla procedura di VAS, conclusasi con dichiarazione di sintesi finale assunta con delibera di Giunta comunale n. 27 del 24.03.2011 si ritiene di poter prescindere dalla verifica di assoggettabilità a VAS considerato che la variante non prevede impatti diversi rispetto a quanto analizzato in sede di VAS effettuata per la Variante 40.

Dalla Residenza Municipale lì febbraio 2020

Ufficio Progetti

